



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 04-01-2017

OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE FINO DAL 31 DICEMBRE 2017 DEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI ALLA LL. RR. N. 85/95 E S.M. I. – 16/2006 – 21/2003, NEI CONFRONTI DI N. 16 LAVORATORI, AI SENSI DEL D. L. N. 101/2013 E SS.MM.II. E DELLA L. R. N. 5/2014 E SS.MM.II."

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di Gennaio, alle ore 12:50 e seguenti, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	PLUMERI ALESSANDRO	SINDACO	P
2	GUARINO GIUSEPPE	VICE SINDACO	A
3	TERRITO CONCETTA	ASSESSORE	P
4	TRAMONTANA GIUSEPPE	ASSESSORE	P
5	LA MONACA CALOGERINA	ASSESSORE	P

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Presiede il Sig. ALESSANDRO PLUMERI nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CONCETTINA NICOSIA.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

AREA II - AREA FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE
N. 1 DEL 03-01-2017

OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE FINO DAL 31 DICEMBRE 2017 DEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI ALLA LL. RR. N. 85/95 E S.M. I. – 16/2006 – 21/2003, NEI CONFRONTI DI N. 16 LAVORATORI, AI SENSI DEL D. L. N. 101/2013 E SS.MM.II. E DELLA L. R. N. 5/2014 E SS.MM.II."

IL SINDACO / L'ASSESSORE
LA MONACA CALOGERINA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.1 DEL 03-01-2017
PREDISPOSTA DALL' AREA FINANZIARIA AVENTE AD OGGETTO:
"AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE FINO DAL 31 DICEMBRE 2017
DEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI ALLA LL. RR. N. 85/95 E S.M.
I. – 16/2006 – 21/2003, NEI CONFRONTI DI N. 16 LAVORATORI, AI SENSI DEL
D. L. N. 101/2013 E SS.MM.II. E DELLA L. R. N. 5/2014 E SS.MM.II."**

PREMESSO che presso Questo Ente prestano la propria attività lavorativa n. 16 lavoratori, titolari di contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato e parziale del regime prioritario di cui alla L.R. 85/1995 e successive modifiche ed integrazioni L.R. 16/2006 e L.R. 21/2003, i cui contratti risultano in scadenza alla data del 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 7 e 8 della L. 92/2012, il termine originariamente apposto ai contratti in parola, essendo la loro durata complessivamente superiore a 36 mesi, risultava affetto da nullità e la durata dei contratti era da intendersi valida fino al 31.12.2012, come recentemente chiaritodalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana con parere n. 178 del 28.10.2014, secondo cui *"le normative limitative della durata dei contratti, contribuendo al raggiungimento di obiettivi primari assunti dal Paese in ambito comunitario, costituiscono norme imperative, destinate a prevalere sull'eventuale disciplina pattizia difforme attraverso il meccanismo della nullità parziale del contratto e della sostituzione automatica di clausole, di cui agli artt. 1419 e 1339 del codice civile"*;

DATO ATTO che l'efficacia dei contratti in parola è stata prorogata per tutto l'anno 2013 in attuazione della speciale disciplina di cui al comma 400 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 che, nelle more dell'attuazione dell'intervento di armonizzazione della disciplina vigente per i contratti a tempo determinato nel settore pubblico previsto dalla richiamata della L. 92/2012, ha autorizzato la prosecuzione dei contratti in essere - sebbene non conformi ai vincoli anche di durata derivanti dalla direttiva 99/70/CE - fino al 31 luglio 2013 (termine poi prorogato al 31.12.2013 dall'art. 4, comma 4 del d.l. 54/2013, convertito dalla legge 18.7.2013, n.85), e in applicazione della normativa regionale di settore che ha anche garantito la copertura finanziaria della spesa (L.R. 4/2013, L.R. 9/2013, L.R. 14/2013, e circolari dell'Assessorato Regionale al Lavoro nn.1/2013 e 2/2013);

PRESO ATTO che, con l'art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è stata adottata una disciplina organica finalizzata a razionalizzare ed ottimizzare i meccanismi assunzionali presso le pubbliche a

amministrazioni, rendendo eccezionali le ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato, e dettando nel contempo una disciplina transitoria finalizzata a valorizzare l'esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, mediante la previsione di procedure speciali di reclutamento dei precari (c.d. stabilizzazione);

DATO ATTO, in particolare, che il legislatore ha previsto, accanto all'istituto del reclutamento speciale a regime disciplinato dal comma 3-bis dell'art. 35 del d. lgs. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 401, della L. 228/2012, l'istituto del reclutamento speciale transitorio il quale, come si evince dall'art. 4, comma 6, del richiamato decreto legge e dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, è finalizzato all'assunzione mediante procedura selettiva, per titoli ed esami, sia dei soggetti in possesso dei requisiti dall'art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, comma 90, della L. 244/2007, sia di coloro che alla data del 30 ottobre 2013 hanno maturato negli ultimi 5 anni almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

PRESO ATTO che il precitato art. 4, comma 9, del citato D.L. n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013, ha autorizzato le Amministrazioni Pubbliche a prorogare, fino al 31 dicembre 2016, i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, a condizione che tali Amministrazioni abbiano previsto nella propria programmazione triennale del fabbisogno del personale l'avvio delle procedure speciali di reclutamento disciplinate dalla medesima norma, di guisa che si introducano "proroghe finalizzate", individuate quali discipline speciali che scaturiscono "dal percorso che il Legislatore ha predisposto per il superamento del precariato" (cfr. Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (ritenuto applicabile anche agli enti locali della Regione Siciliana dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, cfr. pareri n. 119/2015 e n. 306/2015) ha spostato, per effetto delle procedure di ricollocamento del personale delle Province, le procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al 31/12/2018 differendo, per tale fine, i termini di cui all'art. 4 commi 6, 8 e 9 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125 e ss.mm.ii. e, quindi, la possibilità di disporre la proroga dei rapporti entro tale data, beninteso, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa del personale e dei limiti, vincoli e divieti prescritti dalla legislazione vigente;

PRESO ATTO CHE per le Regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, il successivo comma 9-bis del medesimo art. 4 del D.L. n. 101/2013, come integrato dall'art. 1, comma 213, della L. 27.12.2013, n. 147, ha previsto la possibilità di derogare, esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al precedente comma 9, i limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L.

31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni, in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, ma esclusivamente *“a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime Regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli Organi di controllo interno”*;

CONSIDERATO che il comma 213 dell’art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (c.d. “Legge di stabilità 2014”), modificando il richiamato comma 9-bis dell’art. 4 del D.L. 101/2013 ha previsto la possibilità per le Regioni a Statuto speciale e per gli enti locali di tali regioni di poter procedere per il solo anno 2014 alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere *“in deroga ai termini e vincoli”* di cui al comma 9, *“permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, volte ad assicurare i servizi già erogati”*;

DATO ATTO che anche tale norma è stata espressamente recepita, con la tecnica del rinvio dinamico, dalla Regione Siciliana con il comma 4 dell’art. 30 della L.R. 5/2014 (*“nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche ed integrazioni del citato articolo 4”*);

DATO ATTO che gli effetti di tale norma, originariamente limitati al solo anno 2014, sono stati prorogati per l’anno il 2015 dall’art. 1, comma 268, della L. n. 190/2014 (c.d. “Legge di stabilità 2015”), e, per l’anno 2016, dall’art. 1, comma 215, della L. n. 208/2015 (c.d. “Legge di stabilità 2016”) con effetti diretti sull’ordinamento regionale in virtù del rinvio dinamico al citato comma 9 bis, contenuto nel comma 4 dell’art. 30 della L.R. n. 5/2014;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 4 del 20/01/2016, n. 28 del 04/03/2016 e n. 54 del 03/05/2016, con le quali sono stati prorogati i contratti a tempo determinato fino al 31.12.2016;

VISTO l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 244 del 30.12.2016, recante norme in materia di *“Proroga e definizione di termini”*, pubblicato in G.U.R.I. n. 304 del 30.12.2016, il quale differisce ulteriormente i termini del comma 9 bis dell’art. 4 del d.l. n. 101/2013, sino al 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO che tale norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana, in virtù del rinvio dinamico disposto dal citato comma 4 dell’art. 30 della L.R. n. 5/2014;

VISTO l’art. 3, comma 9, della L.R. n. 27 del 29/12/2016 (pubblicata sulla GURS n. 58 del 31/12/2016) che, in armonia con la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 426, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, differisce al 31 dicembre 2018 il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 30, comma 3 e dall' articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5, e ss.mm.ii., per le finalità volte al superamento del precariato;

RITENUTO che la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2018 rimane, sotto il profilo giuridico, subordinata, per tutti i rapporti in essere, al rispetto, da parte degli Enti interessati, ai termini e vincoli di cui al comma 9 e 9 bis dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125;

RICHIAMATO, a tale ultimo proposito, l'art. 4, comma 9 bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 13, del menzionato Decreto Legge 244 del 30.12.2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016), c.d. "Milleproroghe", che autorizza solo per l'anno 2017, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 dell'art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013 n. 125 e che consente di non applicare la sanzione del divieto di assunzione con qualsivoglia tipologia contrattuale prescritta dall'art. 1, comma 723, lettera e) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al precedente comma 710 nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;

VISTO l'art. 3, comma 9, della suddetta L.R. n. 27/2016, che esplicita la possibilità della proroga dei contratti a tempo determinato finalizzata alle stabilizzazioni, così come previsto in ambito statale dall'art. 1, comma 426, della legge 190 2014, in connessione ai processi di mobilità del personale delle ex province;

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 10, della L.R. n. 27/2016 anzi citata, introduce il principio per cui la Regione garantisce la copertura del fabbisogno degli enti per la spesa dei contratti prorogati, nei limiti della spesa 2015 mentre l'onere a carico dei comuni è finanziato da una quota del fondo delle autonomie locali;

CONSIDERATO che, in relazione a tale ultima disposizione, la spesa per i contratti prorogati è assunta interamente a carico della Regione e, dunque, acquista il carattere della neutralità per i Comuni e che, in relazione al disposto di cui al comma 11, la proroga dei contratti contenuta al comma 8, per tale effetto, viene estesa anche ai comuni in dissesto e in pre-dissesto;

PRESO ATTO che il comma 13, del medesimo art. 3, della L.R. n. 27/2016, prevede il cambio di denominazione del contributo erogato ai Comuni, abrogando al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii., le parole “*degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali*” e aggiungendo il seguente periodo: “*I trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati*”, mentre il successivo comma 14 introduce una semplificazione gestionale a favore dei Comuni stessi, modificando le modalità di trasferimento ai comuni delle assegnazioni a valere sul fondo ex art. 30 L.R. n. 5/2014, prevedendo un'erogazione trimestrale sulla base di un riparto annuale e la possibilità di un'anticipazione pari al 60% di una trimestralità dell'anno precedente nel caso in cui allo scadere del termine non sia ancora stato definito il riparto;

RITENUTO, in altri termini, che in relazione alle prescrizioni delle legge anzi citate, le previsioni risultano ora supportate da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse e che viene evitata la possibilità di alimentare spese non sostenibili e foriere di significativi squilibri di parte corrente e disavanzi di gestione non rimediabili, tenuto conto che la succitata L.R. n. 27/2016, all'art. 3, comma 12, prevede uno stanziamento per l'anno 2017 di € 181.900 migliaia di euro per la copertura del fondo di cui all'art. 30, comma 7, della L.R. n. 5/2014, in misura pari alle risorse trasferite nell'anno 2016;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover assicurare la continuità dei rapporti *de quibus* sino al 31 dicembre 2017, tenuto conto del contributo nei limiti dell'importo erogato a questo Ente nell'anno 2015 per la spese sostenuta al riguardo, fermo restando che gli effetti della presente decisione verranno meno nell'ipotesi in cui nella legge di approvazione del bilancio regionale 2017 o in un altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all'art. 30, commi 7 e segg., della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii., compromettendo l'equilibrio del bilancio regionale;

DATO ATTO che questo Ente risulta aver rispettato il principio di contenimento complessivo della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s. m. i.;

RILEVATO che la proroga dei rapporti fino al 31 dicembre 2017, in deroga ad ogni limite o divieto disposto dalla vigente legislazione in forza del disposto di cui all'art. 4, comma 9 bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 come modificato. da ultimo, dal succitato decreto legge c.d. “Milleproroghe”, può essere disposta per la constatazione che permane il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati

e, quindi, la necessità di usufruire delle prestazioni dei lavoratori anzi indicati;

VISTI:

- il vigente O.R.EE.LL. ;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono trascritte, lette ed approvate:

PROPONE

1. Di autorizzare, senza soluzione di continuità, la proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale in essere presso questo Ente di n. 16 soggetti aventi titolo per il periodo che va dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che tali soggetti sono già destinatari delle misure di cui alla L.R. 85/1995 e ss.mm.ii., L.R. 16/2006 e L.R. 21/2003;

2. Di attestare che per questo Ente permangono i presupposti indispensabili onde potere confermare la prosecuzione dei relativi contratti di lavoro, con riferimento pertanto sia al fabbisogno organizzativo che alle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;

3. Di dare atto che il costo complessivo annuale del personale contrattista ammonta a € 292.898,93, di cui € 218.715,41 per trattamento economico e assegni familiari, € 56.848,14 a titolo di oneri previdenziali, € 17.335,38 a titolo di IRAP;

4. Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 3, comma 10, della L.R. n. 27/2016 in premessa citata, il costo complessivo è garantito dalla Regione Sicilia per € 119.195,50, nei limiti della spesa sostenuta nell'anno 2015, mentre l'onere a carico del Comune ammontante ad € 173.703,43 verrà finanziato da una quota del fondo delle autonomie

locali;

5. Di dare atto che gli effetti della presente decisione verranno meno nell'ipotesi in cui nella legge di approvazione del bilancio regionale 2017 o in un altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all'art. 30, commi 7 e segg., della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii., compromettendo l'equilibrio del bilancio comunale;

6. Di differire al 31 dicembre 2017 il termine di scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato e parziale con i soggetti interessati individuati in allegato;

7. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di adottare gli atti necessari per dare completa e puntuale esecuzione al contenuto della presente proposta, nonché eventuali modifiche ed integrazioni in virtù di successive normative regionali e nazionali al riguardo;

8. Di comunicare l'adozione della delibera approvativa della presente proposta alla R.S.U. e, per loro tramite, alle OO. SS. territoriali.

9. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 44/1991.

10. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Villalba.

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: "AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE FINO DAL 31 DICEMBRE 2017 DEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI ALLA LL. RR. N. 85/95 E S.M. I. – 16/2006 – 21/2003, NEI CONFRONTI DI N. 16 LAVORATORI, AI SENSI DEL D. L. N. 101/2013 E SS.MM.II. E DELLA L. R. N. 5/2014 E SS.MM.II.". ed è stata predisposta dall' AREA FINANZIARIA .

Il Responsabile del procedimento
F.to GIUSEPPE PLUMERI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

X FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, 03-01-2017

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

X FAVOREVOLE

CONTRARIO

**NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON
COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE**

Villalba, 03-01-2017

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE FINO DAL 31 DICEMBRE 2017 DEI CONTRATTI DI DIRITTOPRIVATO DI CUI ALLA LL. RR. N. 85/95 E S.M. I. – 16/2006 – 21/2003, NEI CONFRONTI DI N. 16 LAVORATORI, AI SENSI DEL D. L. N. 101/2013 E SS.MM.II. E DELLA L. R. N. 5/2014 E SS.MM.II."

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 04-01-2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. ALESSANDRO PLUMERI

L' Assessore Anziano
F.to Sig. TERRITO CONCETTA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CONCETTINA NICOSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Villalba,

Il Responsabile dell'Albo On-line _____

Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi _____ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Villalba, 04/01/2017

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa CONCETTINA NICOSIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, _____

Il Segretario Comunale _____